Articolo 2

Il prezzo di base è valido per una qualità tipo di suini macellati che risponda alle seguenti caratteristiche :

carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene « carnose », escluse quelle provenienti da scrofe e verri, fresche o refrigerate, con la testa, le zampe e la sugna, di un peso per carcassa :

— pari o superiore a 70, ma inferiore a 80 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro non superiore a 30 millimetri, oppure

— pari o superiore a 80, ma inferiore a 90 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro non superiore a 35 millimetri, oppure

— pari o superiore a 90, ma inferiore a 100 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro non superiore a 40 millimetri, oppure

— pari o superiore a 100, ma inferiore a 120 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro non superiore a 45 millimetri, oppure

— pari o superiore a 120, ma inferiore a 140 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro non superiore a 55 millimetri, oppure

— pari o superiore a 140, ma inferiore a 160 chilogrammi e con uno spessore di lardo al livello dell'osso sacro non superiore a 60 millimetri.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2117/69 DEL CONSIGLIO

del 28 ottobre 1969

che modifica la durata di validità del regolamento (CEE) n. 19/69 relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2146/68 [2], in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia [3], in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza acquisita nella campagna di commercializzazione 1968/1969 non è sufficiente per permettere di prorogare senza limiti il regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 19/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, relativo alla fissazione anticipata del prelievo applicabile all'importazione di olio d'oliva [4] ; che è pertanto opportuno prorogare la validità del suddetto regolamento per la campagna di commercializzazione 1969/1970,

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
[3] GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
[4] GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo del secondo comma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 19/69 è sostituito dal seguente testo :

« Esso è applicabile sino alla fine della campagna di commercializzazione 1969/1970. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2118/69 DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 1969
che modifica la durata di validità del regolamento (CEE) n. 18/69 relativo alla fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2146/68 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'esperienza acquisita nel corso della campagna di commercializzazione 1968/1969 ha dimostrato l'efficacia del regime instaurato dal regolamento (CEE) n. 18/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che completa il regolamento n. 171/67/CEE con norme relative alla fissazione anticipata della restituzione all'esportazione di olio di oliva (4) ; che è pertanto opportuno sopprimere la limitazione della durata di validità del suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il secondo comma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 18/69 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 ottobre 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 28 ottobre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 3 del 7. 1. 1969, pag. 1.